



Decreto n° 0104 / Pres.

Trieste, 19 maggio 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LAUTORIZZAZIONE DEI RICOVERI E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 21, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 31 (NORME PER LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 19/05/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 12/05/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 12/05/2016

Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 5 della succitata legge regionale 31/2015 il quale prevede che:

- la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;
- il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;
- con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;
- a integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali;

Visto il "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015 , n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)" predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Ritenuto di emanare il sopradetto regolamento;

Visto l'articolo 28, comma 10 della succitata legge regionale 31/2015, il quale dispone che, per le finalità di cui all'articolo 21, comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione "Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari";

Visti:

- l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 4 maggio 2016;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti

all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -